



**Protocollo di Sicurezza COVID-19  
Istituto di Istruzione Superiore  
“G.G. Trissino”**

Allegato DVR  
Rev. 02 del  
10 settembre 2021  
Allegato 12 ottobre 2021

*Vista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 1 ottobre 2021 della **Legge 24 settembre 2021 n. 133**, contenente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, nel presente allegato si inseriscono addenda e modifiche rispetto al DVR/Protocollo di Sicurezza COVID-19 dell'Istituto di Istruzione Superiore “G.G. Trissino” del 10 settembre 2021 e della Revisione del 11 settembre 2021, nelle seguenti parti a partire dal 15 ottobre.*

**Pagina 13 - 8) Mascherine, guanti e altri DPI**

Si ritiene indispensabile suddividere questa sezione in due parti, la prima indirizzata al personale scolastico e la seconda alle famiglie e agli allievi/studenti, anche considerando l'impiego dei suoi contenuti in momenti di informazione/comunicazione.

a) Personale scolastico

- è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica oppure l'uso delle mascherine tipo FFP2 e FFP3 nel caso in cui ci siano alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Questi dispositivi saranno forniti dalla scuola;
- la mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia, fornita dalla scuola durante attività lavorative per le quali la valutazione dei rischi individua la necessità di indossare appositi DPI;
- è obbligatorio indossare guanti in lattice monouso forniti dalla scuola durante gli interventi di primo soccorso e nell'assistenza agli alunni disabili;
- è possibile indossare la visiera fornita dalla scuola o, previa autorizzazione, di propria dotazione agli insegnanti di sostegno e OSS che interagiscono con allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;
- il commissario straordinario ha comunicato forniture di mascherine trasparenti per i docenti e classi con alunni ipoacusici.

b) Famiglie e allievi/studenti:

- è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica
- la mascherina non è obbligatoria per gli allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;
- sono esonerati dall'obbligo della mascherina gli studenti che svolgono attività sportiva nel rispetto del distanziamento di due metri;
- la mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia durante attività laboratoriali per le quali la valutazione dei rischi individua la necessità di indossare appositi DPI.

Si sottolinea che:

- è vietato l'uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno precedente;
- le visiere vanno periodicamente disinfettate;
- mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall'ISS negli appositi contenitori.

**Pagina 17 - 12) Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-19)**

a) **Primo soccorso**

- l'incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS);
- nel caso sia necessaria la rianimazione, l'incaricato deve effettuare le compressioni toraciche ma non la ventilazione;
- prima di qualsiasi intervento, anche banale, l'incaricato deve indossare una mascherina FFP2 o

FFP3 senza valvola e guanti in lattice monouso (l'uso della visiera, oltre alla mascherina, è raccomandabile se l'infortunato è privo di mascherina);

- per l'eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita da malore è preferibile utilizzare sistemi che non necessitano il contatto fisico né l'uso promiscuo di dispositivi (come ad es. i termoscanter);
- non utilizzare l'eventuale locale infermeria come ambiente in cui isolare temporaneamente una persona che accusa sintomi compatibili con il COVID-19.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. 23/2021 *“In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.”*

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 *“In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”.*

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento ci si atterrà alle disposizioni delle Autorità Sanitarie.

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021.

Si è provveduto a:

- individuare in ogni sede un ambiente per l'accoglienza e l'isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con il COVID-19 (sufficientemente ampio, per contenere anche più persone contemporaneamente, opportunamente distanziate ancorché munite di mascherina chirurgica, arredato al minimo possibile, per velocizzare le operazioni di disinfezione una volta svuotato, e ben arieggiato);
- individuare per ogni sede un Referente scolastico per il COVID-19 per un totale di tre, e di tre sostituti, di cui al documento ISS del 21/8/2020 citato in premessa. Un referente è all'interno della Commissione di cui al punto 15 di questo documento.

Si ricorda infine che, nel caso di presenza a scuola di una persona con sospetto o conferma di contagio da COVID-19, la pulizia e la disinfezione devono essere effettuate secondo quanto indicato nella Circolare MS del 22/02/2020 citata in premessa e i rifiuti prodotti da tali attività, come gli stracci e i DPI monouso impiegati, devono essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto, categoria B (UN 3291).

**b) Antincendio**

Nell'ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell'emergenza (per ora fino al 31/12/2021), possono essere effettuati regolarmente i controlli periodici in capo al personale interno, previsti dal Piano antincendio della scuola.

**c) Evacuazione**

Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto previsto dal Piano d'evacuazione, tutte le persone presenti dovranno uscire dall'edificio indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d'esodo interni che esterni, nonché al punto di ritrovo.

## ***Pagina 18 - 13) Certificazione verde COVID-19 per chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche***

Il D.L. 111/2021 introduce la **certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico dal 1° settembre al 31 dicembre 2021**. Il D.L. 122/2021 estende l'obbligo a chiunque accede alla scuola. La norma stabilisce sia l'**obbligo di possesso** sia il **dovere di esibire** la certificazione verde. Le norme di cui sopra sono confermate e integrate dalla **Legge del 24/09/2021 n. 133**, come di seguito specificato:

La certificazione verde COVID-19 attesta:

- a) la somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale),
- b) l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo,
- c) l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi),
- d) l'effettuazione di test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore) con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Specificazione condizione (precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309 - "certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19") è quella di coloro che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19.

Tali soggetti, "esentati dalla vaccinazione", devono esibire specifica certificazione medica rilasciata secondo i criteri stabiliti da circolare del Ministero della salute.

I Dirigenti scolastici sono tenuti a verificare, tramite il portale SISI e la *app interistituzionale VerificaC19*, il possesso della certificazione da parte di chiunque entri a scuola, tranne gli studenti.

Per la verifica del possesso della certificazione, la DS ha nominato gli addetti al controllo del Green Pass con apposita nomina.

Riguardo al lavoratore che dichiara **di non essere in possesso di green pass**:

- nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2.
- il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione della "certificazione verde COVID-19" da parte del personale della scuola;
- non può prendere servizio. È assente ingiustificato. Al 5° giorno il lavoratore è sospeso dal servizio; tale provvedimento mantiene la sua efficacia fino alla regolarizzazione del green pass. È prevista una sanzione amministrativa;
- si segnala nel Registro dei controlli.

È vietato l'accesso alla scuola a chiunque, tranne gli studenti, non è in regola con il Green Pass.

È esposta all'ingresso e pubblicata sul sito dell'istituzione scolastica l'Informativa sul trattamento dei dati personali.

Si precisa che per gli studenti le normative non hanno introdotto alcun obbligo, eccezion fatta per le regole sopra riportate.